SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 147

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1998.

Recepimento della direttiva 98/12/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1998.

Recepimento della direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98A7574-98A7575

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 1998, n. 315.

Interventi finanziari per l'università e la ricerca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa:

a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1° gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la copertura degli oneri derivanti da attività di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonché dall'attribuzione di compensi ai componenti dell'apposita commissione di garanzia e agli altri soggetti incaricati delle predette attività. L'importo dei compensi è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999 e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche;

d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi per il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la costituzione di un fondo per interventi di supporto alla programmazione, al riordino e alla valutazione della ricerca scientifica e tecnologica, da ripartire con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. A valere sul fondo e nei limiti della disponibilità di cui alla presente lettera si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o le indennità per i componenti, per attività di studio, indagine e rilevazione, di fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza, monitoraggio e valutazione nel predetto settore, nonché per assunzioni a tempo determinato, per le predette attività e nel limite di quindici unità, secondo la normativa vigente per le pubbliche amministrazioni;

e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto *Large Binocular Telescope*, con contributo all'Osservatorio astrofisico di Arcetri;

f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;

g) di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3 miliardi per il 1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;

h) di lire 1,7 miliardi per il 1998 e lire 3,2 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del Politecnico di Torino nella sede di Mondovì;

i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da assegnare all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, finalizzati ad interventi per opere di edilizia ed in particolare all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle relative strutture.

2. All'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «*e)* e *g)*» sono sostituite dalle seguenti: «*e)*, senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché *g)*».

3. Alla legge 25 maggio 1990, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di proprietà pubblica», sono inserite le seguenti: «ovvero per l'acquisto»;

b) all'articolo 1, comma 1, all'inizio del secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile,»;

c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «da realizzare», sono inserite le seguenti: «o da acquistare».

4. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali moda-

lità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.

5. Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.

6. Il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale posizione alla scadenza del quinquiennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono abrogate le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con la presente legge.

7. All'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: «delle Accademie di belle arti,» sono inserite le seguenti: «degli Istituti superiori per le industrie artistiche,».

8. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* per il triennio 1998-2000, pari a lire 41,8 miliardi per l'anno 1998, lire 88,8 miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *e), f), g), h)* e *i)* per il triennio 1998-2000, pari a lire 49,7 miliardi per l'anno 1998, lire 140,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, per il triennio 1998-2000, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1998, lire 28,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 50 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e di Como atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di Varese e di Como, sono autorizzati limiti di impegno decennali, rispettivamente, di lire 2,5 miliardi per il 1999 e di lire 3,5 miliardi per il 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2,5 miliardi per il 1999 e lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 1999 e per il 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3117):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (BERLINGUER) il 9 marzo 1998.

Assegnato alla 7ª commissione (istruzione) in sede deliberante, il 18 marzo 1998 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 7ª commissione il 25, 26 e 31 marzo 1998 e approvato l'8 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4789):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, l'11 maggio 1998 con pareri delle commissioni I, V, VIII, X, XI, e XIV.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 3, 11, 17 giugno 1998 e l'8 luglio 1998.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 28 luglio 1998.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa e approvato il 29 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:

«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività».

— Il testo del comma 16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo».

— Il testo dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato) è il seguente:

«Art. 4. — Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, 6 maggio 1966, n. 308 e 12 marzo 1968, n. 315, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1969 e fino all'anno finanziario 1978 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 700 milioni.

Le somme non impegnate nei singoli anni finanziari potranno esserlo negli anni finanziari successivi».

— Il testo della lettera *b)* del comma 2 dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:

«*b)* si verifichino le fattispecie di cui all'art. 4, comma 5, lettere *b), c), d), e)* senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni nonché *g)*».

— La legge 25 maggio 1990, n. 126, reca: «Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari». Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 1 e 2:

«Art. 1. — 1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, in favore della regione Lazio per la realizzazione su aree di proprietà pubblica ovvero per l'acquisto di un immobile da destinarsi a residenza degli studenti universitari. Qualora intende procedere alla realizzazione dell'immobile, in caso

di impossibilità a reperire aree di proprietà pubblica, la regione Lazio è autorizzata a reperire aree private, previo parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale».

«Art. 2. — 1. L'immobile da realizzare o da acquistare ai sensi dell'art. 1 sarà assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verrà assegnato in uso gratuito all'Istituto per il diritto allo studio universitario (IDISU) per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, limitatamente alla durata della sua destinazione a residenza degli studenti universitari».

— Il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:

«5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:

a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

b) tre membri designati dal CUN;

c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;

d) un rappresentante designato dal CNST;

e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti;

f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo».

— Il testo del comma 13 dell'art. 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) è il seguente:

«13. Restano ferme le norme che l'art. 294 detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, nonché le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464 e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. È fatto altresì salvo quanto disposto dall'art. 458 circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste».

— Il testo dell'art. 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 (Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria) è il seguente:

«Art. 5. — Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici possono su domanda essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università statali degli studi, attività di sperimentazione didattica, attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, attività di servizio sociale scolastico, attività presso il centro dei sussidi audiovisivi, attività scolastiche integrative, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione nonché ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

Il numero complessivo di insegnanti e direttori, da assegnare alle attività previste dal primo comma, non può essere superiore a settecento unità. Detto contingente sarà ripartito fra le province, con decreto ministeriale, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle accertate esigenze.

Gli insegnanti e i direttori didattici, a seconda delle domande specificamente presentate, sono iscritti rispettivamente in distinte graduatorie, provinciali e nazionali che, per ciascuna delle attività previste dal primo comma, saranno compilate in base ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti.

L'assegnazione degli insegnanti e dei direttori didattici a ciascuna delle attività predette è disposta dal provveditore agli studi e, rispettivamente, dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo l'ordine delle relative graduatorie e in dipendenza del numero dei posti conferibili».

— Il testo del comma 117 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è il seguente:

«117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica».

— Il testo dell'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è il seguente:

« Art. 4. — 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico.

L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'art 3, comma 8.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio.

Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.

4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego».

98G0366

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 agosto 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,5%, di durata quinquennale, con godimento 15 luglio 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 74.133 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 e 27 luglio, 7 agosto 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,5% - 15 luglio 1998/2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato e ritenuto, nell'attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 31 luglio 1998, emanato in attuazione dell'art. 40 dello stesso decreto legislativo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, di continuare a provvedere alle operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché alle operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali, utilizzando gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,5% - 15 luglio 1998/2003, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 10 luglio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 luglio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1998, entrambi citati nelle premesse, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 20, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 settembre 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione, o comunque il 22 settembre 1998, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 31 luglio 1998 citato nelle premesse. Sui titoli rilasciati in dipendenza di tali operazioni non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione né di tramutamento.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 10 luglio 1998, entro le ore 13 del giorno 31 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 10 luglio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 10 luglio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei buoni del Tesoro poliennali quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 settembre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 settembre 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7770

DECRETO 25 agosto 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata decennale, con godimento 1° maggio 1998, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 74.133 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 25 maggio, 22 giugno, 27 luglio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 1° maggio 1998/2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato e ritenuto, nell'attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 31 luglio 1998, emanato in attuazione dell'art. 40 dello stesso decreto legislativo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, di continuare a provvedere alle operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché alle operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali, utilizzando gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 1° maggio 1998/2008, fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1998, come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1998, entrambi citati nelle premesse, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 20, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1° settembre 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione, o comunque il 22 settembre 1998, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 31 luglio 1998 citato nelle premesse. Sui titoli rilasciati in dipendenza di tali operazioni non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione né di tramutamento.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 28 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei buoni del Tesoro poliennali decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventi giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 125.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3.) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7771

DECRETO 25 agosto 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1998, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38, della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981); come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 74.133 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 25 maggio, 22 giugno, 27 luglio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1998, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1998, come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1998, entrambi citati nelle premesse.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 28 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei certificati di credito del Tesoro settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventi giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in L. 91.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3.) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7772

DECRETO 27 agosto 1998.

Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, mentre gli incarichi di missione all' estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

Visti i propri decreti: 24 maggio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1990 29 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996 e 6 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1996 recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;

Ravvisata la necessità, in conseguenza delle modifiche nel frattempo intervenute negli ordinamenti del personale dello Stato, civile e militare, delle università e della scuola, di rivedere la suddivisione in gruppi mediante accorpamento dei medesimi e ridistribuzione nei nuovi gruppi delle attuali qualifiche;

Considerata l'opportunità di stabilire le diarie in valuta locale in ambito europeo, negli Stati in cui sussistono condizioni di stabilità monetaria, ed in particolare in quelli aderenti alla moneta unica europea, in vista della successiva fissazione in Euro;

Considerata inoltre la necessità di rivedere le diarie di missione tenuto conto della nuova suddivisione in gruppi di personale nonché, per taluni Paesi, in relazione alle mutate condizioni del costo della vita locale e dei rapporti di cambio;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle università e della scuola, è suddiviso nei gruppi indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto.

2. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale indicato nella allegata tabella *A* sono fissate, a decorrere dalla data del presente decreto, nelle misure stabilite nell'allegata tabella *B*.

Art. 2.

1. I decreti ministeriali 24 maggio 1990, 29 gennaio 1996 e 6 dicembre 1996 sono abrogati.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1998

p. *Il Ministro:* PENNACCHI

TABELLA *A*

SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEL PERSONALE STATALE, CIVILE E MILITARE, DELLE UNIVERSITÀ E DELLA SCUOLA AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO.

A (Gruppo I)

Presidente del Consiglio dei Ministri, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri;

Personale della Magistratura ordinaria: Primo presidente della Corte di cassazione ed equiparati.

B (Gruppo II)

Sottosegretari di Stato;

Personale della magistratura ordinaria: procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; magistrato di Corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali regionali amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato: Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Procuratore generale della Corte dei conti; magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, Avvocato dello Stato alla IV classe di stipendio e qualifiche equiparate;

Personale civile: ambasciatori e Ministri plenipotenziari di I classe; prefetti di I classe e personale dirigente dello Stato equiparato;

Personale militare: tenente generale, e gradi corrispondenti;

Personale docente delle università: professori ordinari.

C (Gruppo III)

Personale della Magistratura ordinaria: da Magistrato di Corte di cassazione a Magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina e qualifiche equiparate;

Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali regionali amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato: da consigliere a referendario del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e qualifiche equiparate; da magistrato militare di cassazione a magistrato militare di tribunale dopo tre anni dalla nomina; da avvocato dello Stato alla III classe di stipendio ad avvocato dello Stato alla I classe di stipendio e qualifiche equiparate;

Personale civile: da Ministro plenipotenziario di II classe a consigliere di legazione; da prefetto a vice prefetto ispettore; dirigente dello Stato con incarico di direzione di uffici dirigenziali generali; restante personale con qualifica dirigenziale ed equiparato;

Personale militare: maggiore generale, brigadiere generale, colonnello;

Personale delle università: professori straordinari e professori associati confermati e non confermati; personale con qualifica dirigenziale;

Personale della scuola: ispettori tecnici e capi d'istituto con qualifica dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado.

D (Gruppo IV)

Personale della Magistratura ordinaria: da magistrato di tribunale a uditore giudiziario e qualifiche equiparate;

Magistrati della giustizia militare, procuratori dello Stato: da procuratore dello Stato alla II classe di stipendio a procuratore dello Stato alla I classe di stipendio; da magistrato di tribunale militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate;

Personale civile: personale dalla nona alla settima qualifica funzionale e delle qualifiche ad esaurimento ed equiparate;

Personale militare: da tenente colonnello a maresciallo capo e gradi corrispondenti;

Personale delle università: ricercatori universitari confermati e non confermati; assistenti universitari r.e., personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla settima;

Personale della scuola: personale direttivo, personale docente di ogni ordine e grado, personale non docente a partire dalla settima qualifica.

E (Gruppi da V a IX)

Personale civile: dalla sesta alla terza qualifica funzionale;

Personale militare: da maresciallo ordinario a carabiniere e gradi corrispondenti;

Personale delle università: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale;

Personale della scuola: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica.

F (Gruppi X E XI)

Restante personale civile, militare, delle università, e della scuola di ogni ordine e grado.

TABELLA *B*

Diarie nette per le missioni all'estero riferite a ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle Università.(*)							
		GRUPPI DI PERSONALE					
PAESI	VALUTA	A	B	C	D	E	F
		GRUPPO I	GRUPPO II	GRUPPO III	GRUPPO IV	GRUPPI V-IX	GRUPPI X-XI
AFGHANISTAN	Dollaro USA	109	93	88	83	71	56
ALBANIA	Dollaro USA	114	99	95	90	78	59
ALGERIA	Dollaro USA	180	161	151	143	123	101
ANGOLA	Dollaro USA	138	126	118	110	97	72
ARABIA SAUDITA	Dollaro USA	220	196	186	178	151	126
ARGENTINA	Dollaro USA	171	152	145	138	116	97
ARMENIA	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
AUSTRALIA	Dollaro USA	114	99	95	90	78	59
AUSTRIA	**Scellino aus.**	**3002**	**2633**	**2506**	**2379**	**2035**	**1654**
AUSTRIA - VIENNA	**Scellino aus.**	**3460**	**3079**	**2900**	**2735**	**2353**	**1895**
AZERBAIGIAN	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
BAHAMA	Dollaro USA	154	138	130	123	101	85
BAHREIN	Dollaro USA	220	196	186	178	151	126
BANGLADESH	Dollaro USA	138	126	118	110	97	72
BARBADOS	Dollaro USA	154	138	130	123	101	85
BELGIO	**Franco Belga**	**7343**	**6523**	**6150**	**5777**	**4957**	**4026**
BELGIO - BRUXELLES	**Franco Belga**	**7902**	**7007**	**6635**	**6225**	**5330**	**4473**
BELIZE	Dollaro USA	154	138	130	123	101	85
BENIN	Dollaro USA	171	152	145	138	116	97
BHUTAN	Dollaro USA	152	138	129	120	106	83
BIELORUSSIA	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
BIRMANIA	Dollaro USA	162	143	135	128	110	91
BOLIVIA	Dollaro USA	177	154	146	138	120	100
BOSNIA ED ERZEGOVINA	Dollaro USA	159	143	132	122	109	81
BOTSWANA	Dollaro USA	128	112	104	97	85	69
BRASILE	Dollaro USA	190	168	161	155	128	107
BULGARIA	Dollaro USA	114	99	95	90	78	59
BURKINA	Dollaro USA	180	161	151	143	123	101
BURUNDI	Dollaro USA	128	112	104	97	85	69
CAMBOGIA	Dollaro USA	171	152	145	138	116	97
CAMERUN	Dollaro USA	184	165	156	146	122	103
CANADA	Dollaro USA	136	118	112	106	92	77
CAPO VERDE	Dollaro USA	180	161	151	143	123	101
CECA REPUBBLICA	Dollaro USA	130	119	111	103	93	71
CENTRAFRICANA REPUBBLICA	Dollaro USA	184	165	156	146	122	103
CIAD	Dollaro USA	184	165	156	146	122	103
CILE	Dollaro USA	142	128	119	110	97	72
CINA REP.POPOLARE	Dollaro USA	149	132	124	116	101	84
CINA TAIWAN	Dollaro USA	157	143	134	125	109	85
CIPRO	Dollaro USA	126	113	107	101	87	70
COLOMBIA	Dollaro USA	152	138	129	120	106	83
COMORE	Dollaro USA	128	113	106	100	88	71
CONGO	Dollaro USA	194	172	164	157	133	110
COREA DEL NORD	Dollaro USA	162	143	135	128	110	91
COREA DEL SUD	Dollaro USA	164	146	140	133	116	94
COSTA D'AVORIO	Dollaro USA	194	172	164	157	133	110
COSTA RICA	Dollaro USA	133	122	114	106	93	72
CROAZIA	Dollaro USA	152	137	127	117	105	77
CUBA	Dollaro USA	146	128	121	114	100	83
DANIMARCA	**Corona dan.**	**1225**	**1088**	**1026**	**964**	**833**	**675**
DOMINICA	Dollaro USA	154	138	130	123	101	85
DOMINICANA REPUBBLICA	Dollaro USA	154	138	130	123	101	85
ECUADOR	Dollaro USA	162	143	135	128	110	91
EGITTO	Dollaro USA	133	119	112	105	93	71
EL SALVADOR	Dollaro USA	158	138	130	123	107	90
EMIRATI ARABI UNITI	Dollaro USA	220	196	186	178	151	126
ERITREA	Dollaro USA	119	107	102	97	83	64
ESTONIA	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
ETIOPIA	Dollaro USA	119	107	102	97	83	64
FIGI	Dollaro USA	136	122	107	103	90	70
FILIPPINE	Dollaro USA	162	142	135	128	110	91
FINLANDIA	**Marco finland.**	**817**	**724**	**680**	**636**	**554**	**461**
FINLANDIA - HELSINKI	**Marco finalnd.**	**886**	**757**	**718**	**674**	**603**	**477**

FRANCIA	**Franco Franc.**	**1024**	**915**	**860**	**812**	**697**	**503**
FRANCIA - PARIGI	**Franco Franc.**	**1236**	**1103**	**1036**	**969**	**836**	**672**
GABON	Dollaro USA	200	180	170	161	132	112
GAMBIA	Dollaro USA	200	180	170	161	132	112
GEORGIA	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
GERMANIA	**Marco tedesco**	**443**	**392**	**370**	**350**	**300**	**242**
GERMANIA - BONN E BERLINO	**Marco tedesco**	**488**	**428**	**397**	**383**	**332**	**264**
GHANA	Dollaro USA	194	172	164	157	133	110
GIAMAICA	Dollaro USA	142	128	119	110	97	72
GIAPPONE	Dollaro USA	225	197	190	183	154	128
GIAPPONE - TOKIO	Dollaro USA	270	237	219	212	184	146
GIBUTI	Dollaro USA	119	107	102	97	83	64
GIORDANIA	Dollaro USA	157	143	134	125	109	85
GRAN BRETAGNA	**Lira Sterlina**	**106**	**93**	**89**	**85**	**71**	**55**
GRAN BRETAGNA - LONDRA	**Lira Sterlina**	**116**	**102**	**96**	**90**	**78**	**62**
GRECIA	Dollaro USA	113	102	94	86	75	59
GRENADA	Dollaro USA	154	138	130	123	101	85
GUATEMALA	Dollaro USA	142	128	119	110	97	72
GUINEA	Dollaro USA	200	180	170	161	132	112
GUINEA - BISSAU	Dollaro USA	200	180	170	161	132	112
GUINEA EQUATORIALE	Dollaro USA	200	180	170	161	132	112
GUYANA	Dollaro USA	190	168	161	155	128	107
HAITI	Dollaro USA	154	138	130	123	101	85
HONDURAS	Dollaro USA	146	128	121	114	100	83
HONG KONG	Dollaro USA	162	142	135	128	110	91
INDIA	Dollaro USA	152	136	125	117	106	81
INDONESIA	Dollaro USA	177	154	146	138	120	100
IRAN	Dollaro USA	109	93	88	83	71	56
IRAQ	Dollaro USA	140	124	118	112	95	76
IRLANDA	**Lira Irlandese**	**103**	**90**	**86**	**80**	**70**	**54**
ISLANDA	Dollaro USA	136	128	119	110	97	72
ISRAELE	Dollaro USA	158	138	130	123	110	87
JUGOSLAVA REP.FED.	Dollaro USA	159	143	132	122	109	81
KAZAKISTAN	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
KENIA	Dollaro USA	140	124	118	112	95	76
KIRGHIZISTAN	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
KIRIBATI	Dollaro USA	136	122	112	103	90	70
KUWAIT	Dollaro USA	209	186	177	168	143	117
LAOS	Dollaro USA	194	172	164	157	133	110
LESOTHO	Dollaro USA	145	128	122	117	98	81
LETTONIA	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
LIBANO	Dollaro USA	249	233	224	215	203	178
LIBERIA	Dollaro USA	171	152	145	138	116	97
LIBIA	Dollaro USA	200	180	170	161	132	111
LIECTHENSTEIN	Dollaro USA	254	224	211	199	168	133
LITUANIA	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
LUSSEMBURGO	**Franco lussem.**	**7343**	**6523**	**6150**	**5777**	**4957**	**4026**
MACEDONIA	Dollaro USA	140	126	117	108	97	71
MADAGASCAR	Dollaro USA	140	124	118	112	95	76
MALAYSIA	Dollaro USA	162	142	135	128	110	91
MALAWI	Dollaro USA	140	124	118	112	95	76
MALDIVE	Dollaro USA	140	124	118	112	95	76
MALI	Dollaro USA	180	161	151	143	123	101
MALTA	Dollaro USA	113	102	94	86	75	59
MAROCCO	Dollaro USA	164	146	140	133	116	94
MAURITANIA	Dollaro USA	200	180	170	161	132	112
MAURIZIO	Dollaro USA	140	124	118	112	95	76
MESSICO	Dollaro USA	146	128	121	114	100	83
MOLDAVIA	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
MONACO (PRINCIPATO)	Dollaro USA	140	124	118	112	95	76
MONGOLIA	Dollaro USA	164	146	140	133	116	94
MOZAMBICO	Dollaro USA	128	113	106	100	88	71
NAMIBIA	Dollaro USA	145	128	122	117	98	81
NAURU REP.	Dollaro USA	113	102	94	87	75	59
NEPAL	Dollaro USA	152	136	125	117	106	81
NICARAGUA	Dollaro USA	158	138	130	123	107	90
NIGER	Dollaro USA	180	161	151	143	123	101

NIGERIA	Dollaro USA	200	180	170	161	132	112
NORVEGIA	**Corona norveg.**	**1102**	**896**	**913**	**868**	**747**	**604**
NUOVA CALEDONIA	Dollaro USA	136	122	112	103	90	70
NUOVA ZELANDA	Dollaro USA	136	122	112	103	90	70
OMAN	Dollaro USA	220	196	186	178	151	126
PAESI BASSI	**Fiorino oland.**	**491**	**448**	**421**	**397**	**344**	**271**
PAKISTAN	Dollaro USA	138	126	118	110	97	72
PANAMA	Dollaro USA	164	146	140	133	116	94
PAPUA NUOVA GUINEA	Dollaro USA	113	102	94	87	75	59
PARAGUAY	Dollaro USA	162	143	135	128	110	91
PERU'	Dollaro USA	177	154	146	138	120	100
POLONIA	Dollaro USA	142	128	119	110	97	72
PORTOGALLO	**Escudo**	**22013**	**19608**	**18128**	**17388**	**14983**	**12024**
QATAR	Dollaro USA	220	196	186	178	151	126
ROMANIA	Dollaro USA	122	110	102	94	84	62
RUANDA	Dollaro USA	128	112	104	98	85	69
RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA	Dollaro USA	130	. 117	109	101	90	70
RUSSIA FED. RUSSA - MOSCA	Dollaro USA	178	158	149	140	121	98
SAINT - LUCIA	Dollaro USA	154	138	130	123	101	85
SAINT - VINCENTE E GRENADINE	Dollaro USA	154	138	130	123	101	85
SALOMONE	Dollaro USA	136	122	112	103	90	70
SAMOA	Dollaro USA	136	122	112	103	90	70
SAO-TOME' E PRINCIPE	Dollaro USA	200	180	170	161	132	112
SEICELLE	Dollaro USA	140	124	118	112	95	76
SENEGAL	Dollaro USA	180	161	151	143	123	101
SIERRA LEONE	Dollaro USA	184	165	156	146	122	103
SINGAPORE	Dollaro USA	171	152	145	138	116	97
SIRIA	Dollaro USA	128	112	104	97	85	69
SLOVACCHIA	Dollaro USA	130	119	111	103	93	71
SLOVENIA	Dollaro USA	152	137	127	117	105	77
SOMALIA	Dollaro USA	128	112	104	97	85	69
SPAGNA	**Peseta**	**18241**	**16248**	**15022**	**14409**	**12416**	**9963**
SPAGNA - MADRID	**Peseta**	**19927**	**18547**	**17168**	**15788**	**13642**	**11036**
SRI LANKA	Dollaro USA	138	126	118	110	97	72
STATI UNITI D'AMERICA	Dollaro USA	213	187	175	167	149	118
STATI UNITI - WASHINGTON	Dollaro USA	233	206	194	183	163	128
STATI UNITI - NEW YORK	Dollaro USA	256	223	211	201	179	140
SUDAFRICANA REPUBBLICA	Dollaro USA	145	128	122	117	98	81
SUDAN	Dollaro USA	159	140	132	124	112	85
SURINAME	Dollaro USA	190	168	161	155	128	107
SVEZIA	**Corona sved.**	**1409**	**1251**	**1179**	**1116**	**958**	**776**
SVIZZERA	**franco svizzero**	**374**	**332**	**312**	**293**	**244**	**182**
SVIZZERA - GINEVRA E BERNA	**franco svizzero**	**413**	**368**	**348**	**325**	**275**	**215**
SWAZILAND	Dollaro USA	145	128	122	117	98	81
TAGIKISTAN	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
TANZANIA	Dollaro USA	145	128	122	117	98	81
THAILANDIA	Dollaro USA	177	154	146	138	120	100
TOGO	Dollaro USA	180	161	151	143	123	101
TONGA	Dollaro USA	136	122	112	103	90	70
TRINIDAD E TOBAGO	Dollaro USA	190	168	161	155	128	107
TUNISIA	Dollaro USA	164	146	140	133	116	94
TURCHIA	Dollaro USA	174	158	150	142	123	93
TURKMENISTAN	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
TUVALU	Dollaro USA	136	122	112	103	90	70
UCRAINA	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
UGANDA	Dollaro USA	128	112	104	97	85	69
UNGHERIA	Dollaro USA	122	110	102	94	84	62
URUGUAY	Dollaro USA	138	126	118	110	97	72
UZBEKISTAN	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
VANUATU	Dollaro USA	136	122	112	103	90	70
VENEZUELA	Dollaro USA	190	168	161	155	128	107
VIET NAM	Dollaro USA	188	164	158	152	128	106
YEMEN	Dollaro USA	204	183	173	164	138	117
ZAIRE	Dollaro USA	200	180	170	161	132	112
ZAMBIA	Dollaro USA	140	124	118	112	95	76
ZIMBABWE	Dollaro USA	128	112	104	97	85	69
(*) Sono riportate in grassetto le diarie per le quali è stata modificata la valuta di pagamento.							

98A7744

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 14 luglio 1998.

Disciplina dei trattamenti e delle pratiche enologiche che possono essere effettuate ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITÀ E DELLE FINANZE

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1601/91 del 10 giugno 1991 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 1972/78 del 16 agosto 1978 che fissa le modalità di applicazione per le pratiche enologiche;

Vista la notifica 96/497/I inoltrata alla Commissione ai sensi della direttiva 83/189 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti e, in particolare, l'art. 5;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1967, che stabilisce le norme di impiego del ferrocianuro di potassio in enologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 20 settembre 1967;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1986 che fissa caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1987;

Considerato che il regolamento CEE n. 1601/91 non ha, finora, disciplinato i trattamenti e le pratiche enologiche che possono essere effettuate ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli;

Considerato che spetta agli Stati membri disciplinare la materia in attesa che intervenga l'apposita normativa comunitaria;

Considerata la necessità di disciplinare, in relazione alla più moderna tecnica enologica, i trattamenti e le pratiche enologiche che possono essere effettuate ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli possono essere effettuati i trattamenti e le pratiche enologiche seguenti:

1) arieggiamento o immissione di argon o azoto;

2) trattamenti termici;

3) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvanti inerti di filtrazione;

4) utilizzazione di anidride carbonica;

5) utilizzazione di anidride solforosa, di solfito acido di potassio, di metabisolfito di potassio, a condizione che il tenore di anidride solforosa nel prodotto finito immesso al consumo non sia superiore a 180 mg/litro;

6) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, a condizione che il tenore finale di acido sorbico nel prodotto finito immesso al consumo, non sia superiore a 200 mg/l;

7) aggiunta di acido L-ascorbico, nel limite di 150 mg/l;

8) aggiunta di acido citrico, ai fini della stabilizzazione, a condizione che il tenore finale del prodotto trattato non sia superiore a 1 g/l;

9) impiego di acidificanti: acido tartarico, acido citrico e acido malico. Tale pratica può essere ripetuta più volte;

10) impiego di disacidificanti: tartrato neutro di potassio, bicarbonato di potassio, carbonato di calcio contenente, eventualmente, piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (–) malico, tartrato di calcio o acido tartarico, preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio, in proporzioni equivalenti e finemente polverizzate. Tale pratica può essere ripetuta più volte;

11) chiarificazione con una delle seguenti sostanze di uso enologico: gelatina alimentare, colla di pesce, caseina e caseinati di potassio, albumina animale, bentonite, diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale, caolino, preparato enzimatico di betaglucanasi;

12) aggiunta di tannino;

13) taglio di vini e mosti bianchi con vini e mosti rossi per ottenere vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli rosati;

14) trattamento con carbone per uso enologico, nel limite di 200 gr di prodotto secco per ettolitro;

15) trattamento:

con ferrocianuro di potassio alle condizioni di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1967 per i vini bianchi e rosati;

con ferrocianuro di potassio alle condizioni di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1967 e con fitato di calcio nel limite massimo di 8 gr/hl per i vini rossi;

16) aggiunta di acido metatartarico, nel limite di 100 mg/l;

17) impiego di gomma arabica;

18) impiego di acido DL-tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione dell'eccesso di calcio;

19) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro;

20) impiego di polivinilpolipirrolidone nel limite di 80 gr/hl;

21) trattamenti con «resine scambiatrici di cationi» limitatamente alle necessità di stabilizzazione;

22) trattamento di concentrazione mediante «osmosi inversa», limitatamente ai mosti non destinati a successive fermentazioni;

23) elettrodialisi controllata per la stabilizzazione dei tartrati.

2. Le pratiche ed i trattamenti enologici previsti nel presente decreto non pregiudicano l'immissione in commercio di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli elaborati in altri Stati membri o nei Paesi firmatari dell'Accordo S.E.E con trattamenti e pratiche enologiche proprie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1998

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 163

98A7745

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772 con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 50/98 dell'8 luglio 1998 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento per il giorno 29 giugno 1998 a seguito della sostituzione delle apparecchiature informatiche;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento per il giorno 29 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 5 agosto 1998

p. *Il direttore regionale:* PALMIERI

98A7769

DECRETO 7 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari di Chiavari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale in data 3 luglio 1998 con il quale è stata disposta a decorrere dal 14 luglio 1998 l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Chiavari, con la contestuale soppressione dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette operanti nella circoscrizione del predetto ufficio;

Viste le note con le quali l'ufficio del registro e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiavari hanno comunicato l'irregolare funzionamento degli stessi dal 7 al 13 luglio 1998 a seguito della disattivazione delle apparecchiature informatiche e del successivo trasloco presso la sede del nuovo ufficio delle entrate di Chiavari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1995, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiavari per il periodo dal 7 al 13 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 agosto 1998

Il direttore regionale: MARCHETTI

98A7709

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Mercato Jonico 88 Agrumaria», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Mercato Jonico 88 Agrumaria», con sede in Cosenza, costituita in data 16 settembre 1988, con atto notaio Ludovico Placco, repertorio n. 70870, registro società n. 6496 del tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2923/237745, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 25 giugno 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A7722

DECRETO 25 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «I.T.R. Ionica trasporti», in Rossano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «I.T.R. Ionica trasporti», con sede in Rossano, costituita in data 1° dicembre 1987, con atto notaio Pietro Pisano, repertorio n. 31531, registro società n. 1829 del tribunale di Rossano, posizione BUSC n. 2871/234405, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 25 giugno 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A7723

DECRETO 25 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «I giovani di Luzzi verso gli anziani», in Luzzi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «I giovani di Luzzi verso gli anziani», con sede in Luzzi, costituita in data 16 maggio 1987, con atto notaio Francesco Falsetti, repertorio n. 3285, registro società n. 5865 del tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2836/230969, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 25 giugno 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A7724

DECRETO 25 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola e zootecnica - Sila Greca - Zona B», in Longobucco.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola e zootecnica - Sila Greca - Zona B», con sede in Longobucco, costituita in data 20 gennaio 1980, con atto notaio Pietro Pisano, repertorio n. 16395, registro società n. 962 del tribunale di Rossano, posizione BUSC n. 1815/175986, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 25 giugno 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A7725

DECRETO 25 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoro Rossano», in Rossano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoro Rossano», con sede in Rossano, costituita in data 25 luglio 1977, con atto notaio Pietro Pisano, repertorio n. 12577, registro società n. 898 del tribunale di Rossano, posizione BUSC n. 1559/159649, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 25 giugno 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A7726

DECRETO 25 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Elda Domus», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Elda Domus», con sede in Cosenza, costituita in data 5 dicembre 1972, con atto notaio Armando Pantano,

repertorio n. 27935, registro società n. 1952 del tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 1228/122868, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 25 giugno 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A7727

DECRETO 9 luglio 1998.

Annullamento del decreto ministeriale 4 giugno 1998 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo a r.l. «Ospedalieri S. Maria degli Angeli», in Putignano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto direttoriale in data 4 giugno 1998 con il quale la società cooperativa di consumo a r.l. «Ospedalieri S. Maria degli Angeli», con sede in Putignano (Bari), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Cacciapuoti Lanfranco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 giugno 1998, con la quale il commissario liquidatore ha fatto presente che la cooperativa suddetta è stata dichiarata fallita con sentenza del 14 luglio 1997, fall. n. 12906/256/1997, dal tribunale di Bari, in data quindi antecedente al decreto direttoriale sopracitato;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto direttoriale 4 giugno 1998;

Decreta:

Il decreto direttoriale 4 giugno 1998 con il quale la società cooperativa di consumo a r.l. «Ospedalieri S. Maria degli Angeli», con sede in Putignano (Bari), costituita per rogito notaio dott. Vittorio Folinea in data 18 agosto 1974, repertorio n. 12996, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2540 del codice civile e dell'art. 94 e seguenti del regio decreto 13 marzo 1942, n. 267, e il dott. Cacciapuoti Lanfranco, residente in via Michele Troisi, 67, Bari, ne è stato nominato commissario liquidatore, è annullato.

Roma, 9 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7671

DECRETO 16 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di consumo a responsabilità limitata «Padana», in Vigonza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 27 marzo 1998 nei confronti della società cooperativa di consumo a responsabilità limitata «Padana», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 10 giugno 1998;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di consumo a responsabilità limitata «Padana», avente sede in Vigonza (Padova), per rogito notaio dott. Holler Remo in data 4 gennaio 1979, repertorio n. 18548, registro società n. 12989 del tribunale di Padova, BUSC n. 1520/167861, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 16 luglio 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A7728

DECRETO 29 luglio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alba - Società cooperativa a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 maggio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Alba» società cooperativa a r.l., con sede in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Alba - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito notaio dott. Giulio Cazzola, in data 15 novembre 1977, repertorio n. 25256, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Corrado Brigo, residente a Verona in via Mentana n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A7729

DECRETO 29 luglio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Terme di Montegrimano S.r.l.», in Montegrimano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 febbraio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Terme di Montegrimano S.r.l.», con sede in Montegrimano (Pesaro), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Terme di Montegrimano S.r.l.», con sede nel comune di Montegrimano (Pesaro), costituita per rogito notaio dott. Raffaele Montanari, in data 19 aprile 1914, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Clementi Paolo, nato a Macerata il 21 luglio 1967 ed ivi residente, in via Cesare Pavese n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A7731

DECRETO 29 luglio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «I.P.M. - Italiana pulizie meccanizzate a r.l.», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 maggio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «I.P.M. - Italiana pulizie meccanizzate a r.l.», con sede nel comune di Parma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate all'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «I.P.M. - Italiana pulizie meccanizzate a r.l.», con sede nel comune di Parma, costituita per rogito notaio dott. Alberto Fornari, in data 29 settembre 1978, repertorio n. 22376, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Renato Mattavelli, nato a Collecchio (Parma) il 16 giugno 1945, con studio in Parma, Strada Repubblica n. 66, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il direttore generale: Di Iorio

98A7732

DECRETO 29 luglio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Lombricoltura Piave», in Eraclea, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto lo stato della società cooperativa agricola «Lombricoltura Piave», con sede in Eraclea (Venezia);

Considerato che sussiste una situazione patrimoniale non ancora definita;

Considerato che la totale mancanza di attività non può che rappresentare una situazione di incapacità patrimoniale, quale prevista dall'art. 2540 del codice civile;

Ritenuto quindi opportuno provvedere alla decretazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 194 e seguenti l.f.;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Lombricoltura Piave» s.c. a r.l., con sede in Eraclea (Venezia), costituita in data 20 febbraio 1984, con atto a rogito notar Roberto Blandaleone, omologata con decreto 30 marzo 1984 del tribunale di Venezia ed iscritta al n. 21799 del registro delle società è posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Bruno Perissinotto, nato a San Donà di Piave (Venezia) il 4 maggio 1934, e residente in Fossalta di Piave, via 23 Giugno n. 70, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7733

DECRETO 5 agosto 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Facchini ausiliari del traffico a r.l.», in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 giugno 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Facchini ausiliari del traffico a r.l.», con sede nel comune di Ferrara, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Facchini ausiliari del traffico a r.l.», con sede nel comune di Ferrara, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Luigi Tinebra, in data 14 febbraio 1955, repertorio n. 1727, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giuseppe Garavini, nato a M. Saraceno il 3 aprile 1937 e residente in Ferrara, via Alberto Lollio n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7730

DECRETO 17 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Parco delle rose», in Mercogliano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione,

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia a r.l. è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa edilizia a r.l. «Parco delle rose», con sede sociale in Mercogliano (Avellino), costituita in data 18 agosto 1989 per rogito notaio Nicola Angelo Piroli, repertorio n. 12.129, registro società n. 6087 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1819/243831).

Roma, 17 agosto 1998

Il direttore: D'ARGENIO

98A7734

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 agosto 1998.

Adeguamento periodico (per il bimestre settembre-ottobre 1998) delle tariffe del gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98. (Deliberazione n. 104/98).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 agosto 1998;

Premesso che nel semestre di riferimento si è verificata una variazione dei prezzi del gasolio come definiti dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 41/98) superiore a 11 L/kg;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991 (di seguito: provvedimento CIP n. 25/1991), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997 (di seguito: decreto ministeriale 13 marzo 1997);

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993;

Delibera:

1. A decorrere dal 1° settembre 1998, l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento CIP n. 25/1991, come modificato dal decreto ministeriale 13 marzo 1997 e dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/98, viene effettuato utilizzando i seguenti indicatori:

per il prezzo di riferimento del gasolio, risultante dalla quotazione CIF Med. base Genova-Lavera, il valore di 232,89 L/kg;

per il prezzo di riferimento del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 479,17 L/kg;

per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, risultanti dalla quotazione CIF Med. base Genova-Lavera, il valore di 212,37 L/kg;

per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, rilevati dal Minsitro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 450,42 L/kg.

2. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali dei gas definiti come sopra per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, con l'eccezione degli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, sono diminuiti di 16,9 L/mc in termini di metano con potere calorifero superiore pari a 9,2 Mcal/mc st. corrispondenti a 1,83 L/Mcal.

3. Le aziende distributrici sono tenute a provvedere alla pubblicazione dei nuovi valori delle tariffe sul bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero sul foglio annunzi legali delle province interessate entro dieci giorni decorrenti dal termine di cui al precedente punto 1.

4. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Milano, 28 agosto 1998

Il presidente: RANCI

98A7816

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 6 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordino della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma agli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo emanato a norma degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989 ed entrato in vigore il 27 agosto 1996 a seguito della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1996;

Visti i commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 2, comma 4 (Programmazione del sistema universitario del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, il quale stabilisce che «In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le università, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell'Ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L'istituzione delle facoltà e l'attivazione dei corsi di cui al presente comma sono comunicate al Ministero»;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica» prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998 la quale, tra l'altro, stabilisce che (punto 4):

«In attesa degli ulteriori provvedimenti attuativi dell'autonomia didattica è eccezionalmente autorizzata, limitatamente all'anno accademico 1998/99, l'attivazione — con riserva di successiva verifica e adeguamento in base agli emanandi "decreti di area" — di corsi di nuova istituzione per i quali non sussistano ordinamenti didattici vigenti, purché risulti acquisito il parere favorevole del comitato universitario di coordinamento, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25»;

Vista la favorevole relazione tecnica formulata dal Nucleo di valutazione interno del 19 giugno 1998 circa la proposta di istituzione del diploma universitario interfacoltà in «Scienze organizzative e gestionali»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio nell'adunanza del 9 giugno 1998 in ordine alla proposta di istituzione del diploma universitario interfacoltà in «Scienze organizzative e gestionali»;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questo Ateneo e precisamente del Senato accademico, nella riunione del 16 luglio 1998, e del Consiglio di amministrazione, nella riunione del 21 luglio 1998, con le quali è stata approvata la modifica dello statuto di questo Ateneo ai fini dell'inserimento, nel preesistente statuto, del diploma universitario interfacoltà in «Scienze organizzative e gestionali»;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative agli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e di laurea vengono operate sul preesistente statuto;

Riconosciuta la necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

alla fine dell'art. 1 della parte I «Disposizioni generali» viene inserito il seguente periodo:

L'Università degli studi della Tuscia conferisce il diploma universitario interfacoltà in «Scienze organizzative e gestionali».

Dopo l'art. 64 è aggiunta la «Parte VII», relativa all'ordinamento didattico del diploma universitario interfacoltà in «Scienze organizzative e gestionali», con i nuovi articoli come di seguito riportato.

PARTE VII

Art. 65.

Diploma universitario interfacoltà in scienze organizzative e gestionali

ISTITUZIONE E DURATA DEL CORSO DI DIPLOMA

Il corso di diploma in «Scienze organizzative e gestionali» ha lo scopo di fornire adeguate competenze nello svolgimento di compiti di gestione e di politica economico-amministrativa particolarmente rivolti a quanti intendano operare nel settore dell'organizzazione e dei rapporti internazionali; il diploma integrerà le cognizioni di base delle scienze economiche ed amministrative con la padronanza dei supporti informatici, con la piena conoscenza degli strumenti comunicativi sia nell'ambito della lingua italiana che nell'ambito di almeno una lingua straniera e con il necessario bagaglio di cognizioni di storia culturale e politica contemporanee, di geografia del territorio, di difesa dell'ambiente.

Il diploma ha durata biennale ed è articolato in strutture semestrali: due semestri comuni e due semestri specifici per ciascuno degli indirizzi, eventualmente organizzati in distinti *curricula*. Al compimento degli studi viene conseguito il diploma in esperto nelle «Scienze organizzative e gestionali», con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.

Il consiglio del corso di diploma, secondo le vigenti norme sull'autonomia universitaria, istituisce gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse umane disponibili, secondo le competenze specifiche da fornire.

Per risorse umane disponibili si intendono tutte quelle presenti nel corso e nei corsi di studio dell'Università degli studi della Tuscia.

Art. 66.

Accesso al corso di diploma

L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio del corso, in base alle strutture, alle risorse diponibili e alle esigenze del mercato del lavoro, secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'univeristà e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

L'accesso è regolato da esami di ammissione.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di corso.

Art. 67.

Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti.

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 65 è riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea attivati e attivabili presso l'Università degli studi della Tuscia:

corso di laurea in lingue e letterature straniere;

corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

corso di laurea in economia;

corso di laurea in scienze ambientali;

corso di laurea in scienze biologiche;

corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;

corso di laurea in scienze forestali e ambientali;

corso di laurea in scienze politiche.

Nell'ambito dei corsi affini, le facoltà riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso alla quale sono chiesti i trasferimenti e l'iscrizione. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalità: la facoltà indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi. Per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario in «Scienze organizzative e gestionali» e chiedono l'iscrizione ad un corso di laurea affine, l'anno di corso sarà di regola il secondo, salvo il caso del corso di laurea in «Scienze politiche», dove l'anno di corso sarà di regola il terzo.

La facoltà o la scuola potrà riconoscere integralmente o parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istruiti e attivati, per completare la formazione ed accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario o viceversa, il consiglio di facoltà o del corso riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e indicherà il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 68.

Articolazione del corso degli studi

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore di cui almeno 300 per le attività pratiche, di laboratorio ed eventualmente di tirocinio da svolgersi presso qualificati enti pubblici o privati italiani ed internazionali operanti nei settori specifici con i quali sono state stipulate apposite convenzioni che possono prevedere anche l'impiego di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti per attività didattiche ordinarie e speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari, scientificamente affini e raggruppanti settori scientifico-disciplinari con riferimento alla normativa vigente per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

L'elenco delle aree disciplinari e dei relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza è riportato nel successivo art. 70.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo relativo a 15 insegnamenti con modalità stabilite dal consiglio di corso.

Art. 69.

Ordinamento didattico

La parte comune (i primi due semestri) comprende undici insegnamenti, distribuiti di norma cinque per il primo semestre e sei per il secondo semestre.

La fase di specializzazione si articola in indirizzi e comprende quattro insegnamenti per ciascun indirizzo, di norma distribuiti due nel primo e due nel secondo semestre.

Sono insegnamenti fondamentali della parte comune undici annualità, da scegliersi nell'ambito delle aree disciplinari di cui all'art. 70:

una annualità dell'area delle scienze sociologiche;

una annuallità dell'area delle scienze comunicative;

una annualità dell'area delle scienze economico-giuridiche;

due annualità delle scienze linguistiche;

una annualità delle scienze ambientali;

una annualità delle scienze geografiche;

una annualità delle scienze storiche;

una annualità delle scienze informatiche;

due annualità caratterizzanti l'indirizzo.

Le discipline della fase di specializzazione, nel numero di quattro annualità, di cui almeno una dell'area delle scienze economico-giuridiche, sono scelte del consiglio di corso in conformità con gli indirizzi e gli eventuali *curricula* da attivare secondo l'art. 1 e sono inserite nel Regolamento del diploma di cui all'art. 72, attingendo alle aree disciplinari di cui all'art. 70.

Art. 70.

Aree disciplinari

Ai sensi dell'art. 9, lettera *d)*, della legge n. 341/1990, il consiglio di corso, in conformità con le specifiche annualità previste per il biennio e secondo criteri di funzionalità con gli indirizzi attivati, adotterà *curricula* didattici fondati su aree disciplinari che comprendono uno o più settori scientifico-disciplinari affini, raggruppati per raggiungere determinati obiettivi didattici-formativi. Le aree sono:

a) area delle scienze sociologiche:

settore scientifico-disciplinare Q05A (sociologia generale);

settore scientifico-disciplinare Q05B (sociologia dei processi culturali e comunicativi);

settore scientifico-disciplinare Q05D (sociologia dell'ambiente e del territorio);

settore scientifico-disciplinare Q05E (sociologia dei fenomeni politici);

b) area delle scienze comunicative:

settore scientifico-disciplinare L09A (glottologia e linguistica);

settore scientifico-disciplinare M07E (filosofia del linguaggio);

settore scientifico-disciplinare Q05B (sociologia dei processi culturali e comunicativi);

settore scientifico-disciplinare L09H (didattica delle lingue moderne);

c) area delle scienze economico-giuridiche:

settore scientifico-disciplinare N01X (diritto privato);

settore scientifico-disciplinare N05X (diritto privato dell'economia);

settore scientifico-disciplinare N07X (diritto del lavoro);

settore scientifico-disciplinare N09X (istituzioni di diritto pubblico);

settore scientifico-disciplinare N10X (diritto amministrativo);

settore scientifico-disciplinare N14X (diritto internazionale);

settore scientifico-disciplinare P01A (economia politica);

settore scientifico-disciplinare P02A (economia aziendale);

settore scientifico-disciplinare P02D (organizzazione aziendale);

settore scientifico-disciplinare S01A (statistica).

d) area delle scienze linguistiche:

settore scientifico-disciplinare L11A (linguistica italiana);

settore scientifico-disciplinare L16A (lingua e letteratura francese);

settore scientifico-disciplinare L17A (lingua e letteratura spagnola);

settore scientifico-disciplinare L17B (lingue e letterature ispano-americane);

settore scientifico-disciplinare L17D (lingua e latteratura portoghese e brasiliana);

settore scientifico-disciplinare L18A (lingua e letteratura inglese);

settore scientifico-disciplinare L18B (lingue e letterature nord-americane);

settore scientifico-disciplinare L19A (lingua e letteratura tedesca);

settore scientifico-disciplinare L20B (lingue e letterature nordiche);

settore scientifico-disciplinare L20C (lingua e letteratura olandese e fiamminga);

settore scientifico-disciplinare L21A (lingue e letterature slavo-orientali);

settore scientifico-disciplinare L21B (lingue e letterature slave meridionali);

settore scientifico-disciplinare L21C (lingue e letterature slavo-occidentali);

e) area delle scienze ambientali:

settore scientifico-disciplinare E03A (ecologia);

settore scientifico-disciplinare E05A (biochimica);

settore scientifico-disciplinare G05A (idraulica agraria e forestale);

settore scientifico-disciplinare G05B (meccanica);

f) area delle scienze geografiche:

settore scientifico-disciplinare G05C (topografia e cartografia);

settore scientifico-disciplinare M06A (geografia);

settore scientifico-disciplinare M06B (geografia economico-politica);

g) area delle scienze storiche:

settore scientifico-disciplinare M04X (storia contemporanea);

settore scientifico-disciplinare Q01B (storia delle dottrine politiche);

settore scientifico-disciplinare Q01C (storia delle istituzioni politiche);

settore scientifico-disciplinare Q04X (storia delle relazioni internazionali);

h) area delle scienze informatiche:

settore scientifico-disciplinare K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni);

settore scientifico-disciplinare K05B (informatica);

i) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi attivati ai sensi dell'art. 65.

Per ogni area disciplinare, il consiglio indicherà i settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1997 e le eventuali nuove titolature delle singole annualità.

Art. 71.

Esame di diploma

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di corso. L'esame consiste in una dimostrazione mediante apposita prova dell'acquisita professionalità. La prova è definita dal regolamento.

Art. 72.

Regolamento del corso di diploma

Il consiglio di corso determina, con apposito regolamento, in conformità ai principi del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990. Il regolamento è deliberato dal senato accademico sentite le facoltà interessate.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di attività didattiche e di attività pratiche di cui all'art. 68.

Nel piano di studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticità di esame nonché l'attribuzione dei crediti, là ove istituiti ai sensi della normativa vigente;

la durata di ore e l'eventuale articolazione in moduli di ciascun corso di insegnamento, con relative esercitazioni;

la collocazione degli insegnamenti nei semestri;

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

l'obbligo della frequenza;

le attività pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici e/o privati, operanti nel settore specifico dell'indirizzo e delle scelte effettuate;

il tipo di esame di ammissione;

il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma universitario.

Nel caso in cui gli insegnamenti siano specifici del corso di diploma occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U.

Nel regolamento saranno riportate le propedeuticità, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad anni di corso successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 6 agosto 1998

Il pro-rettore: CRAPULLI

98A7763

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali».

Il decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998.

Gli effetti prodotti dal decreto-legge di cui sopra sono stati sanati dall'art. 9 della legge 3 agosto 1998, n. 270, con identico titolo e stessa decorrenza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 1998.

Al riguardo, si richiama la «Nota al titolo» inserita nelle note riportate in calce alla legge predetta e pubblicata alla pag. 12 della suindicata *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 1998.

98A7552

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Comunicato relativo alla presentazione delle proposte volte ad ottenere finanziamento nell'ambito del programma finanziario comunitario «Life Ambiente» per l'annualità 1999.

Con decreto in data 5 agosto 1998 il Ministero dell'ambiente ha ritenuto di fissare la data di presentazione delle proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario «Life Ambiente» per l'annualità 1999.

Le proposte dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente - Ufficio di Gabinetto - entro il 30 novembre 1998 nell'osservanza delle istruzioni specificate nell'opuscolo informativo all'uopo predisposto. Il menzionato opuscolo è disponibile presso il Ministero dell'ambiente - Servizio C.O.C. - via Assisi, 163 - 00181 Roma, o può essere acquisito tramite internet al seguente indirizzo:

http: / / europa. eu. int/en/comm/dg 11/env-proj/env/life.htm

98A7484

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Insieme - Società cooperativa a r.l.», in Martina Franca.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 4 agosto 1998 il sig. Antonio Scarciglia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Insieme - Società cooperativa a r.l.», con sede in Martina Franca (Taranto), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 12 aprile 1997, in sostituzione del dott. Pasquale Nuzzi, dimissionario.

98A7735

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa ferraioli e carpentieri di Predappio a r.l.», in Predappio.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1998 il dott. Alessandro Gardelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa ferraioli e carpentieri di Predappio a r.l.», con sede in Predappio, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 14 dicembre 1967, in sostituzione del dott. Arduino Gardelli, deceduto.

98A7736

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 agosto 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1768,39
ECU	1949,30
Marco tedesco	987,65
Franco francese	294,58
Lira sterlina	2915,19
Fiorino olandese	875,18
Franco belga	47,885
Peseta spagnola	11,631
Corona danese	259,36
Lira irlandese	2480,52
Dracma greca	5,714
Escudo portoghese	9,636
Dollaro canadese	1122,57
Yen giapponese	12,328
Franco svizzero	1196,88
Scellino austriaco	140,36
Corona norvegese	219,62
Corona svedese	215,60
Marco finlandese	324,51
Dollaro australiano	999,67

98A7817

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato riguardante modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Crixivan - Indinavir».

Comunicato riguardante la modifica dell'autorizzazione in commercio della specialità medicinale «CRIXIVAN - Indinavir» iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/96/024/001-005.

Con decisione della Commissione europea n. C (98)936 dell'8 aprile 1998, notificata alla Repubblica italiana il 14 aprile 1998, pervenuta a questa amministrazione il 18 maggio 1998, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «CRIXIVAN - Indinavir» è stata così modificata:

a) l'allegato II (autorizzazione di fabbricazione e condizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio) è sostituito dall'allegato della predetta decisione;

ALLEGATO II

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DELL'IMPORTAZIONE E DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE.

A) *Titolare dell'autorizzazione alla produzione.*

Fabbricante della specialità medicinale finita e responsabile dell'importazione e della distribuzione della partita nello Spazio economico europeo: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem, Olanda.

Autorizzazione alla fabbricazione rilasciata il 13 febbraio 1996 dal Ministero della sanità, benessere e sport, P.O. Box 5850, 5850 HW Rijswijk, Olanda.

B) *Condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzazione.*

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitata non rinnovabile.

98A7793

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà di ingegneria intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare A02A - Analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La predetta istanza dovrà essere corredata, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio.

98A7712

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico disciplinare F09X - Chirurgia cardiaca.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7710

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Parma è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare E06B «Alimentazione e nutrizione umana», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento del posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Parma è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare A02A «Analisi matematica», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento del posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7711

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il sottoindicato settore:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare M02A - Storia moderna, comprendente la omonima disciplina.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare la domanda direttamente al preside della succitata facoltà di questo ateneo, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

98A7713

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

malattie dell'apparato cardiovascolare F07C - disciplina «Cardiologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7714

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189